

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2016
208/2016/R/EEL

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'AVVIO DELLA RIFORMA DEL PROCESSO DI SWITCHING
NEL MERCATO RETAIL ELETTRICO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E CONSEGUENTE SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 aprile 2016

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS. 2111);
- il vigente “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07” (di seguito: TIV) dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il vigente “Testo delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)”;

- il vigente “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica”;
- il vigente “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE);
- il vigente “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2011, ARG/elt 125/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/11);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2012, 153/2012/R/com (di seguito: deliberazione 153/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 57/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità del 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel e s.m.i. e in particolare l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 602/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 602/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2015, 3/2015/A recante il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e in particolare i relativi Allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2016/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 487/2015/R/eel, l’Autorità ha riformato il processo di *switching*, la gestione della risoluzione contrattuale e l’attivazione dei servizi di ultima istanza nel mercato *retail* elettrico, attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo Integrato (SII);
- tra gli aspetti più rilevanti della nuova regolazione disposta dalla deliberazione 487/2015/R/eel, si evidenziano, in particolare: a) la radicale modifica di assetto del mercato che prevede l’attribuzione al SII della responsabilità di esecuzione dello *switching*, sia in caso di cambio di fornitore, sia in caso di attivazione dei servizi di

ultima istanza; b) la riduzione delle tempistiche di *switching* a tre settimane: la richiesta di *switching* avente decorrenza il primo giorno del mese potrà essere formulata fino al giorno 10 del mese precedente; c) la definizione di un unico processo, indifferenziato per tempistiche di esecuzione, nei casi in cui l'utente del dispacciamento richiedente manifesti la volontà di avvalersi o meno del cosiddetto *switching* con riserva, ai sensi del TIMOE;

- la suddetta deliberazione 487/2015/R/eel prevede l'entrata in esercizio irreversibile dei nuovi processi all'1 giugno 2016.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV, all'articolo 4, nel descrivere le procedure di attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia, fa riferimento a modalità operative e contenuti informativi non più coerenti con le disposizioni di cui alla riforma attuata dalla deliberazione 487/2015/R/eel: in particolare, esso prevede che risulti in capo all'impresa distributrice l'onere di inserire punti di prelievo che si trovassero senza un venditore nel mercato libero, a seconda dei casi, nel contratto di dispacciamento dell'esercente la maggior tutela o la salvaguardia, ed a darne notifica ai soggetti stessi a mezzo posta elettronica certificata o altri canali elettronici che ne certifichino la consegna;
- il TIV, all'articolo 31, nel descrivere gli obblighi informativi cui sono soggetti gli esercenti la salvaguardia uscenti rispetto a quelli entranti all'atto di avvicendamenti che seguono le procedure concorsuali per la loro individuazione, fa riferimento a modalità operative e contenuti informativi che ignorano le automatizzazioni ed efficientamenti conseguiti con l'introduzione del SII;
- la deliberazione ARG/elt 125/11 definisce le modalità di identificazione del servizio di tutela a cui ha diritto ciascun cliente finale non domestico titolare di punti di prelievo connessi in bassa tensione secondo criteri che sono stati rivisti, incorporati e, in alcuni casi, superati da più recenti provvedimenti adottati dall'Autorità; in particolare, al comma 8.2 lettera b) del vigente testo integrato TIV, si definisce per le piccole imprese l'obbligo di avere tutti e soli i punti nella propria titolarità connessi in bassa tensione al fine di aver diritto al servizio di maggior tutela; conseguentemente risulta opportuno centralizzare tale distinguo nel TIV procedendo ad una semplificazione normativa che impatti la deliberazione ARG/elt 125/11.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 258/2015/R/com, nelle more della riforma del processo di *switching* anche nel settore del gas naturale, ha già rivisto la procedura di *switching* al fine di ridurne le tempistiche, allineando le tempistiche dell'istituto dello *switching* con riserva a quelle dello *switching* ordinario e definendo un intervallo di tempo tra la data ultima per la presentazione della richiesta di *switching* e l'inizio della fornitura

da parte del nuovo entrante non superiore a tre settimane, pur confermando l'avvio vincolato al primo giorno del mese.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 153/2012/R/com ha introdotto misure per la prevenzione del fenomeno dei contratti e attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale non richiesti dal cliente finale, e per consentire il ripristino della situazione antecedente l'attivazione non richiesta sia nel mercato elettrico che nel mercato del gas naturale tramite meccanismi di *switching*;
- come sopra descritto, la deliberazione 487/2015/R/eel, riformulando il processo di *switching* nel mercato dell'energia elettrica, ridefinisce responsabilità e compiti dei soggetti interessati (gestore del SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti del dispacciamento e imprese distributrici) nonché obblighi informativi e strumenti operativi in capo agli stessi secondo un processo sensibilmente differente da quello adottato nelle procedure ripristinatorie della deliberazione 153/2012/R/com;
- analogamente, la deliberazione 258/2015/R/com, modificando le tempistiche di esecuzione dello *switching* del cliente finale nel mercato del gas naturale, ha introdotto la possibilità di rivedere e ottimizzare le procedure ripristinatorie anche con riferimento a tale settore.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 602/2014/R/eel l'Autorità, ravvisando quale interesse prevalente l'esigenza di minimizzare gli oneri per il sistema idrico contenendo i prezzi applicati agli utenti finali dei servizi idrici integrati, prevede all'articolo 3 specifiche deroghe alla regolazione in materia di *switching* che si sostanziano in una estensione del termine ultimo per la presentazione della richiesta di *switching* al decimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di *switching*; tale esigenza si manifesta con particolare riferimento ai punti di prelievo aventi diritto al servizio di salvaguardia, stante la natura e i prezzi applicati nell'ambito del medesimo servizio;
- con la deliberazione 73/2016/R/eel, l'Autorità ha già previsto che, nelle more dell'implementazione del processo di *switching* infra-mese che potrà consentire una rapida uscita dal servizio di ultima istanza, per tutti i clienti finali che in assenza di un nuovo contratto sul mercato libero verrebbero serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, la data di attivazione del servizio sia fissata in modo tale da lasciare un periodo di tempo congruo a consentire l'effettiva possibilità a tali clienti di trovarsi un nuovo venditore ed evitare l'attivazione del servizio;
- inoltre, la medesima deliberazione, per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, ha previsto di posticipare il termine ultimo per l'invio al SII di richieste di *switching*, in deroga a quanto previsto al comma 7.2 dell'Allegato A alla 487/2015/R/eel, al 6 giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese; di fatto tale disposizione include e supera la disposizione di deroga di cui all'articolo 3 della deliberazione 602/2014/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 654/2015/R/eel definisce la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvando il "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (TIT), il "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica" (TIME) e il "Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" (TIC), con efficacia dal 1 gennaio 2016;
- la deliberazione 501/2014/R/com definisce la Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane abrogando e sostituendo la deliberazioni ARG/com 202/09.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare il vigente testo integrato TIV relativamente alle procedure di attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia alla luce del nuovo processo di switching in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 487/2015/R/eel;
- aggiornare i riferimenti contenuti nel TIV ai nuovi testi integrati approvati con la deliberazione 654/2015/R/eel e alla nuova regolazione in materia di trasparenza della fatturazione approvata con deliberazione 501/2014/R/com;
- abrogare le disposizioni relative agli obblighi informativi cui sono soggetti gli esercenti la salvaguardia uscenti rispetto a quelli entranti all'atto di avvicendamenti che seguono le procedure concorsuali per la loro identificazione, rimandando a successivo provvedimento l'adeguamento dei suddetti obblighi informativi, in considerazione degli efficientamenti che possono essere realizzati tramite l'uso del SII;
- semplificare l'assetto normativo relativo alle modalità di identificazione del servizio di tutela a cui ha diritto ciascun cliente finale non domestico titolare di punti di prelievo connessi in bassa tensione abrogando le superate disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 125/11.

RITENUTO:

- necessario adeguare le misure preventive e ripristinatorie nei casi di presunti contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica quali descritte nella deliberazione 153/2012/R/com, alle luce delle nuove modalità di gestione del processo di *switching* definite dalla deliberazione 487/2015/R/eel che presuppongono ruoli diversi in capo agli operatori coinvolti;
- opportuno ottimizzare le tempistiche delle suddette procedure ripristinatorie, riducendone la durata in ragione delle più celeri tempistiche di esecuzione dello *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza ad opera del SII;
- opportuno adeguare le misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di gas naturale quali descritte nella

deliberazione 153/2012/R/com alle luce delle tempistiche necessarie allo *switching* riviste dalla deliberazione 258/15/R/com.

RITENUTO, INOLTRE:

- necessario aggiornare i riferimenti contenuti nel TIV ai nuovi testi integrati approvati con la deliberazione 654/2015/R/eel e alla nuova regolazione in materia di trasparenza della fatturazione approvata con deliberazione 501/2014/R/com.

RITENUTO, INOLTRE:

- non più necessario prevedere disposizioni particolari per i clienti finali gestori dei servizi idrici, funzionali a garantire l'estensione del termine ultimo per la presentazione di una richiesta di *switching* ed evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza. In particolare si fa riferimento all'attivazione del servizio di salvaguardia, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'utente del dispacciamento, già normata dalla deliberazione 73/2016/R/eel per la generalità dei clienti finali aventi diritto a tale servizio;
- opportuno abrogare l'intera deliberazione 602/2014/R/eel, riallocando le disposizioni di cui all'articolo 2 della medesima deliberazione, relative agli obblighi di comunicazione ai clienti finali gestori dei servizi idrici in caso di risoluzione del contratto per morosità dei medesimi, nell'ambito del TIMOE, ai fini di razionalizzazione e semplificazione normativa.

RITENUTO, INFINE:

- necessario correggere alcuni errori materiali contenuti negli Allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al vigente TIV in relazione all'approvazione dei vigenti TIT, TIME, TIC e alla nuova regolazione in materia di trasparenza della fatturazione

1.1 Il vigente TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:
“**deliberazione 501/2014/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
deliberazione 654/2015/R/eel è la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015 654/2015/R/eel;”;
- b) all'articolo 1 è eliminata la seguente definizione:

“**deliberazione ARG/com 202/09** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;”;

c) all’articolo 1 la definizione:

“**TIC (Testo integrato connessioni)** è l’Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11 recante Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni;”

è sostituita dalla seguente:

“**TIC (Testo integrato connessioni)** è l’Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel recante Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 e successive modifiche e integrazioni;”;

d) all’articolo 1 la definizione:

“**TIME (Testo integrato misura)** è l’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni;”

è sostituita dalla seguente:

“**TIME (Testo integrato misura)** è l’Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel recante Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 e successive modifiche e integrazioni;”;

e) all’articolo 1 la definizione:

“**TIQE (Testo integrato qualità elettrica)** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e successive modifiche e integrazioni;”

è sostituita dalla seguente:

“**TIQE 2016-2023** è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con la deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel;”;

f) all’articolo 1 la definizione:

“**TIT (Testo integrato trasporto)** è l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni;”

è sostituita dalla seguente:

“**TIT (Testo integrato trasporto)** è l’Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel recante Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei

- servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 e successive modifiche e integrazioni;”;
- g) nella rubrica dell'articolo 16 e al comma 16.3 le parole “Articolo 61” sono sostituite dalle parole “Articolo 60”;
 - h) all'articolo 16bis, comma 16bis.11 le parole “articolo 62” sono sostituite dalle parole “articolo 61”;
 - i) all'articolo 13, comma 13.2 le parole “deliberazione ARG/com 202/09” sono sostituite dalle parole “deliberazione 501/2014/R/com”;
 - j) all'articolo 21, comma 21.3 le parole “Articolo 61 del TIT” sono sostituite dalle parole “Articolo 60 del TIT”;
 - k) all'articolo 21, comma 21.4 sono eliminate le seguenti parole “e di integrazione dei ricavi”;
 - l) all'articolo 26 comma 26.10 sono eliminate le seguenti parole “e di integrazione dei ricavi”;
 - m) all'articolo 29, il comma 29.7 è sostituito dal seguente:
“Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:
 - a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera d) del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione 200/99 e alla deliberazione 501/2014/R/com fatto salvo quanto previsto al successivo comma 29.8;
 - b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera f), del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione 200/99 fatto salvo quanto previsto al successivo comma 29.8;
 - c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), e), g), h) e i), del TIT le disposizioni al comma 29.8.”;
 - n) l'articolo 31 è soppresso.

Articolo 2

Modifiche al vigente TIV in relazione all'approvazione della deliberazione 487/2015/R/eel

2.1 Il vigente TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:
“**SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
deliberazione 487/2015/R/eel: è la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/R/eel (Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico);”
- b) all'articolo 1 è eliminata la seguente definizione:
“**deliberazione ARG/elt 42/08** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e successive modificazioni e integrazioni; ”;

- c) all'articolo 4 il comma 4.3 è sostituito dal seguente:
- “ 4.3 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
- a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 8.2;
 - b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 28.2.”;
- d) all'articolo 4 i commi 4.4, 4.5 e 4.6 sono soppressi;
- e) all'articolo 4, commi 4.9 e 4.10, le parole “al comma 4.3” sono sostituite dalle parole “all'articolo 9 dell'allegato B alla delibera 487/2015/R/eel”;
- f) all'articolo 4, comma 4.11 le parole “all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 42/08” sono sostituite dalle parole “al Titolo II dell'allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel”;
- g) all'articolo 7 comma 7.1 le parole “ai sensi dell'Articolo 5.8 della deliberazione ARG/elt 42/08 e del comma 4.3” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel”.

Articolo 3

Modifiche alla deliberazione ARG/elt 125/11

- 3.1 La deliberazione ARG/elt 125/11 è abrogata.

Articolo 4

Modifica delle procedure ripristinatorie nei casi di presunti contratti e attivazioni non richiesti

- 4.1 L'Allegato A alla deliberazione 153/2012/R/com è ridenominato “Misure preventive e ripristinatorie nei casi di presunti contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale” e modificato nei termini di seguito indicati:
- a) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - “**SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge n. 129/2010;
 - TIMOE** (Testo Integrato Morosità Elettrica) è l'Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com recante Testo integrato della morosità elettrica;
 - deliberazione 487/2015/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;”
 - b) dall'articolo 1 sono eliminate le seguente definizioni:

- “**deliberazione ARG/elt 04/08** è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, come successivamente modificata e integrata;
deliberazione ARG/elt 42/08 è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008 ARG/elt 42/08, come successivamente modificato e integrato”;
- c) all’articolo 5, comma 5.1, le parole “prima di inoltrare all’impresa distributrice” sono sostituite dalle parole “prima di inoltrare al SII o all’impresa di distribuzione”;
 - d) all’articolo 7, comma 7.3, le parole “ai sensi della deliberazione ARG/elt 04/08” sono sostituite dalle parole “ai sensi del TIMOE”;
 - e) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11
Procedura di ripristino

- 11.1 La procedura di ripristino di cui al presente articolo si applica nel caso in cui il venditore non richiesto vi abbia aderito ai sensi dell’articolo 10, comma 10.1.
- 11.2 Nel caso di punti di prelievo di energia elettrica:
 - i. qualora il venditore non richiesto abbia già effettuato una richiesta di *switching* ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, la procedura di ripristino consta dei seguenti passaggi:
 - a) il venditore non richiesto comunica al SII la risoluzione del contratto di vendita (specificando che è dovuta ad un contratto non richiesto), ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, entro 3 giorni lavorativi dall’accoglimento del reclamo per contratto non richiesto o dalla comunicazione di cui all’articolo 8, comma 8.2 da parte dello Sportello;
 - b) il venditore non richiesto comunica al venditore precedente i dati di cui all’articolo 4, comma 4.2, lettere a) e b) dell’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel relativi al cliente finale oggetto del contratto non richiesto e la prima data utile a partire dalla quale non sarà più utente del dispacciamento per il punto di prelievo, così determinata:
 - 1. se la comunicazione avviene entro il 10 del mese m, la data sarà posta pari al primo del mese m+1.
 - 2. se la comunicazione avviene oltre il 10 del mese m, la data sarà posta pari al primo del mese m+2.La comunicazione di cui alla presente lettera b) deve avvenire utilizzando il canale di posta elettronica certificata, entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a).
 - c) ad eccezione di quanto previsto all’articolo 13, il venditore precedente, se diverso dall’ esercente la maggior tutela,

effettua una richiesta di *switching* ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel. In tale richiesta la data di effetto dello *switching* deve corrispondere alla prima data utile così come indicata alla precedente lettera b); la richiesta di *switching* deve essere effettuata entro il sesto giorno lavorativo successivo al 10 del mese antecedente la data di effetto.

- ii. qualora il venditore non richiesto non abbia ancora effettuato una richiesta di *switching* ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, ma abbia già comunicato il recesso del cliente finale al venditore precedente ai sensi della deliberazione 144/07, la procedura di ripristino consta dei seguenti passaggi:
 - a) il venditore non richiesto comunica al venditore precedente che il recesso è stato erroneamente trasmesso;
 - b) il venditore precedente annulla l'eventuale comunicazione di risoluzione contrattuale effettuata.

11.3 Nel caso di punti di riconsegna del gas naturale:

- i. qualora il venditore non richiesto abbia già effettuato una richiesta di accesso per sostituzione ai sensi della deliberazione n. 138/04, la procedura di ripristino consta dei seguenti passaggi:
 - a) il venditore non richiesto comunica all'impresa di distribuzione la cessazione amministrativa (specificando che è dovuta ad un contratto non richiesto) ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione 138/04, entro 3 giorni lavorativi dall'accoglimento del reclamo per contratto non richiesto o dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 8.2 da parte dello Sportello;
 - b) il venditore non richiesto comunica al venditore precedente i dati di cui all'articolo 14, comma 14.4 della deliberazione 138/04 relativi al cliente finale oggetto del contratto non richiesto e la prima data utile a partire dalla quale non sarà più utente della distribuzione per il punto di riconsegna, così determinata:
 - 1. se la comunicazione avviene entro il terzo giorno lavorativo antecedente il 10 del mese m, la data sarà posta pari al primo del mese m+1.
 - 2. se la comunicazione avviene dopo il terzo giorno lavorativo antecedente il 10 del mese m, la data sarà posta pari al primo del mese m+2.

La comunicazione di cui alla presente lettera b) deve avvenire utilizzando il canale di posta elettronica certificata, entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a).

- c) ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13, il venditore precedente effettua una richiesta di accesso per sostituzione

ai sensi della deliberazione 138/04. In tale richiesta la data di effetto dell'accesso per sostituzione deve corrispondere alla prima data utile così come indicata alla precedente lettera b); la richiesta di *switching* deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del venditore non richiesto.

- ii. qualora il venditore non richiesto non abbia ancora effettuato una richiesta di accesso per sostituzione ai sensi della deliberazione 138/04, ma abbia già comunicato il recesso del cliente finale al venditore precedente ai sensi della deliberazione 144/07, la procedura di ripristino consta dei seguenti passaggi:
 - a) il venditore non richiesto comunica al venditore precedente che il recesso è stato erroneamente trasmesso;
 - b) il venditore precedente annulla l'eventuale comunicazione di cessazione amministrativa effettuata.

11.4 Nei casi in cui, a seguito di non ammissibilità della richiesta di *switching* o di errori materiali o incompletezza della richiesta di accesso, il venditore precedente non proceda alla riformulazione, alla rettifica o al completamento entro i tempi rispettivamente previsti dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e dalla deliberazione 138/04, il SII e l'impresa di distribuzione ne danno immediata comunicazione all'Autorità.”;

f) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Mancata attivazione della procedura di ripristino

- 13.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei casi in cui, alla data in cui si attiva la procedura di ripristino, si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto tra il venditore precedente ed il cliente finale sia venuto a naturale scadenza;
 - b) il contratto tra il venditore precedente e il cliente finale sia stato sciolto per altre cause;
 - c) il venditore precedente abbia cessato la propria attività.
- 13.2 Nei casi di cui al comma 13.1, il venditore precedente non è tenuto ad effettuare la richiesta prevista ai sensi dell'articolo 11, comma 11.4 e il SII e l'impresa di distribuzione danno seguito, rispettivamente, alle procedure previste ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e dell'articolo 16 della deliberazione 138/04.
- 13.3 Nei casi di cui al presente articolo, il venditore non richiesto applica quanto previsto dall'articolo 12.

- 13.4 In caso di attivazione del servizio di maggior tutela, il SII comunica, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 9.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel che l'attivazione del servizio è dovuta a un contratto non richiesto.”;
- g) all'articolo 15, comma 15.1 lettera c), le parole “ciascuna impresa distributrice comunica” sono sostituite dalle parole “il SII e ciascuna impresa di distribuzione comunicano”.

Articolo 5

Modifiche alla deliberazione 602/2014/R/eel e al TIMOE

- 5.1 La deliberazione 602/2014/R/eel è abrogata.
- 5.2 Il TIMOE all'articolo 10 è aggiornato dall'aggiunta del seguente comma:
“10.4 Nei casi di cui al comma 10.2, con riferimento a clienti finali gestori del servizio idrico integrato, entro l'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di efficacia della risoluzione del contratto:
a) la controparte commerciale è tenuta ad indicare al cliente finale la data a decorrere dalla quale il contratto di vendita di energia elettrica si intende risolto, nonché la data entro la quale un eventuale nuovo utente del dispacciamento deve inoltrare la richiesta di *switching* al fine di evitare l'attivazione del servizio di ultima istanza cui risulta aver diritto.
b) deve essere inviata la comunicazione di risoluzione contrattuale di cui al comma 10.3.”.

Articolo 6

Correzione di errori materiali agli allegati alla deliberazione 487/2015/R/eel

- 6.1 Con riferimento all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel:
a) al comma 11.2 le parole “medesimo comma 11.1” sono sostituite dalle parole “comma 6.4 del TIMOE”;
b) al comma 12.2 le parole “medesimo comma 12.1” sono sostituite dalle parole “comma 14.1 del TIMOE”;
- 6.2 Con riferimento all'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, al comma 4.1 sono eliminate le seguenti parole “nel mercato libero”.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 hanno effetti a partire dalla data di cui al comma 9.5 della deliberazione 487/2015/R/eel, ovvero dall'1 giugno 2016.
- 7.2 Si rimanda a successivo provvedimento l'adeguamento degli obblighi informativi cui sono soggetti gli esercenti la salvaguardia uscenti rispetto a quelli entranti all'atto di avvicendamenti che seguono le procedure concorsuali per la loro

identificazione, in considerazione degli efficientamenti che possono essere realizzati tramite l'uso del SII.

- 7.3 Il presente provvedimento, la deliberazione 153/2012/R/com, gli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel, il TIV ed il TIMOE, come risultanti dalle modifiche, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

28 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni